



I.C.S. K. WOJTYLA - Garbagnate M.se

C.F. 97632150153 C.M. MIIC8EK004

A57F5C6 - I.C.S. K. WOJTYLA - Garbagnate M.se

Prot. 0004032/U del 30/06/2024 21:11

		I.C.S. "KAROL WOJTYLA"	 
Peo: MIIC8EK004@istruzione.it Pec: MIIC8EK004@pec.istruzione.it Sito web: www.icwojtylagarbagnate.edu.it		Largo Mons. G. Gervasoni,1 – 20024 - Garbagnate Milanese Tel. 02/9955018 - Fax 02/99020185	
 FONDI STRUTTURALI EUROPEI  2014-2020  <small>PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (PSE-FESF)</small>		Cod. Mecc. MIIC8EK004 Cod. Fisc. 97632150153 Cod. Univoco UFRUIJ	

PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Delibera N. 93 del Consiglio di Istituto del 30/01/2024

DEFINIZIONE DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **bullismo** è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare un altro con l'intenzione di nuocere, usando la forza fisica e/o la prevaricazione psicologica.

Per potere parlare di bullismo dobbiamo essere in presenza di:

- prepotenze intenzionali e soprusi che avvengono in un contesto di gruppo;
- azioni continuative, persistenti e ripetute nel tempo;
- azioni che mirano deliberatamente a fare del male o danneggiare qualcuno in vari modi;
- violenza verbale, fisica o psicologica;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce: la persona oggetto di prepotenze non è capace di difendersi da sola.

Il **cyberbullismo** è una delle forme che può assumere il bullismo legato all'avanzamento delle nuove tecnologie, cioè viene perpetrato attraverso moderni mezzi di comunicazione quali smartphone, tablet, pc. Il cyberbullismo, a differenza del bullismo tradizionale in cui il bullo si confronta faccia a faccia con la vittima, rinforza il danno alla **cybervittima** a causa della natura virtuale del cyberspazio:

- il bullo può nascondersi dietro uno schermo, umiliare la vittima e divulgare materiale offensivo ad un vasto pubblico;
- il **cyberbullo** crede di fare le azioni sopra descritte in modo anonimo, senza la paura di essere scoperto e punito;
- il danno per la vittima assume dimensioni amplificate e non arginabili perché l'azione viene divulgata nello spazio virtuale.



N.B.: Non si può parlare di bullismo per singoli episodi di prepotenza ma di tipo del tutto OCCASIONALE. Questi possono essere anche molto gravi ma rientrano in altre tipologie di comportamento: scherzo, litigio fino al reato.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui far riferimento è la Legge 29 maggio 2017, n.71, che definisce il cyberbullismo: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"



2.1. LE RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte tre diverse responsabilità, in base alla normativa:

- a) responsabilità del bullo minore;
- b) responsabilità dei genitori
- c) responsabilità della Scuola.

a) Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonizione da parte del questore (Art.612 c.p.).

b) Si applica l’articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) L’Art.28 della Costituzione Italiana recita che *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare *“misure preventive”* atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

3. I COMPITI:

Allo scopo di prevenire comportamenti scorretti e allo scopo di adottare misure atte a scongiurare situazioni antigiuridiche di cui sopra

3.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:



- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- promuove una commissione che affianchi il referente;
- condivide il protocollo con il Consiglio di Istituto approvandolo nella seduta del 30/01/2024
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

3.2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale.
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

3.3. LA COMMISSIONE “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- prende in carico il caso segnalato;
- conduce la valutazione del caso;
- assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento;
- monitora l'andamento del caso nel tempo;
- agisce in stretta connessione con i servizi del territorio.

3.4. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;



- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- predispone strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

3.5. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva oltre che di educazione digitale.

3.6. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

3.7. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti;
- conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità, sottoscrivono quest'ultimo;



- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio.

3.8. GLI ALUNNI:

- conoscono il regolamento d'Istituto e il Patto di corresponsabilità;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni scambiate (e-mail, sms, whatsapp, etc.);
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

4. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI

LE AZIONI PREVENTIVE DELLA SCUOLA

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Per verificare o captare situazioni di disagio, la scuola predispone apposite griglie di osservazione, da compilare da parte dei docenti (allegato 1 al presente protocollo), può proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitano a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia). Gli insegnanti che notano



atteggiamenti o comportamenti che suggeriscono una situazione di malessere lo segnalano tempestivamente alle famiglie. È comunque sempre opportuno non agire individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe.

Un ulteriore tipo di prevenzione è costituito da interventi di tipo educativo come:

- la somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo; altrettanto importante è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;
- l'istituzione di una giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- la discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- la promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegni agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- la messa a disposizione di una casella mail o di un punto di raccolta dove gli studenti possano riferire o denunciare eventuali episodi.

Il recupero dei "bulli" e dei "cyberbulli" può avvenire solo attraverso l'intervento educativo sinergico degli agenti educatori e quindi famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l'esterno si esplica principalmente attraverso:

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: ATS, polizia locale, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- incontri a scuola con le Forze dell'Ordine, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni, oltre che per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- la presenza all'interno dell'istituto di uno sportello di ascolto dello psicologo volto a supportare sia insegnanti che studenti e a intervenire su eventuali vittime;
- incontri con le famiglie – anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l'importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l'utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno



cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l'uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a fare un'adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo. Parallelamente all'intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

COSA FARE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come (cyber)bullismo:

Prima fase: presa in carico e valutazione del caso (ALLEGATO 1)

- Informazione immediata al Dirigente Scolastico;
- Analisi e valutazione del fatto
- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico
- Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, coordinatore e docenti CdC;
- Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;
- Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti e i punti di vista.

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro).

Seconda fase: risultati sui fatti oggetto di indagine

- Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe
- Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo.

SE i fatti sono confermati / esistono prove oggettive: Vengono stabilite le azioni da intraprendere;

SE i fatti non sono configurabili come bullismo o cyberbullismo: Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.



Terza fase: azioni e provvedimenti SE i fatti sono confermati:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, altri...);
2. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
3. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);

Quarta fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

5. MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Baiting:** prendere di mira utenti (users), nello specifico principianti (new users), in ambienti virtuali di gruppo (es: chat, game, forum) facendoli diventare oggetto di discussioni aggressive attraverso insulti e minacce per errori commessi dovuti all'inesperienza.
- **Catfish:** termine utilizzato per indicare chi assume online un'identità falsa perché appartenente a un altro



- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Cyberbashing:** specifica tipologia di cyberbullismo che consiste nel videoregistrare un'aggressione fisica
- **Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing and Trickery:** comportamento che consiste nel pubblicare o condividere con terze persone le informazioni confidate dalla vittima in seguito a un periodo di amicizia in cui si è instaurato un rapporto di fiducia. L'aggressore pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail o altre applicazioni, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) dell'amico e le sue fotografie riservate o intime. Oppure può sollecitare l'"amico" a condividere online dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, su un compagno di classe, su un amico comune o su un docente, per poi diffonderli ad altri utenti della rete.
- **Impersonation:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal
- **Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- **Violazione dell'account:** violazione/acquisizione indebita dell'account per accedere ai social network.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

6. SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2).

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;



- sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- sospensione.

7 .LINEE GENERALI D'INTERVENTO IN BASE AL CODICE DI GRAVITA' ATTRIBUITO

A. La situazione va affrontata con interventi nella classe a cura dei docenti titolari in caso di **CODICE VERDE**, cioè quando:

- livello di sofferenza della vittima non è molto elevato e le azioni messe in atto da bullo/bulli non sono eccessivamente gravi;
- tutto il gruppo classe è coinvolto nei fatti, con diversi ruoli;
- è presente nel gruppo classe almeno un aiutante della vittima.

Si suggerisce di affrontare direttamente l'accaduto con la classe, individuandone le caratteristiche che lo qualificano come "bullismo" (squilibrio di potere, isolamento della vittima, reiterazione nel tempo, volontà di ferire) e sensibilizzando rispetto al fenomeno generale.

I rapporti con le famiglie della vittima e del bullo/bulli sono curati dal coordinatore di classe che spiega natura e finalità dell'intervento attivato in classe.

Il coordinatore di classe informa dei fatti Consiglio di Classe e coordina gli interventi che il consiglio di classe progetta e realizza.

B. Nel caso in cui i fatti e le dinamiche accertate rivelassero le caratteristiche fondanti il bullismo (ripetizione, intenzionalità, squilibrio di potere) con **CODICE GIALLO** e **CODICE ROSSO**:

- comunicazione tempestiva del caso di bullismo/cyberbullismo al **Dirigente Scolastico**;
- consulto del Team al fine di proporre una linea di intervento in base al codice di gravità attribuito ai fatti.

Il **CODICE GIALLO** si attiva quando:

- una situazione classificata con codice verde non evolve positivamente;
- il grado di sofferenza della vittima è significativo e le azioni messe in atto da bullo/i sono gravi.

Si suggeriscono interventi individualizzati con vittima e bullo/bulli a cura del docente coordinatore di classe e del docente referente per il team di plesso e/o d'Istituto e l'eventuale coinvolgimento dei Servizi.

I rapporti con la famiglia vanno tenuti dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore di classe e dal referente, qualora delegati dal Dirigente. Alla famiglia si chiede di condividere l'intervento da strutturare e di monitorare i comportamenti del figlio dopo l'intervento.

Il Dirigente Scolastico:



- convoca il Consiglio di Classe per condividere la valutazione della situazione e per definire eventuali sanzioni e provvedimenti;
- informa le famiglie del bullo, della vittima e/o di altri alunni coinvolti dell'accaduto e comunica loro gli interventi che verranno messi in atto dalla scuola e le sanzioni eventualmente stabilite.

Il CODICE ROSSO si attiva quando il grado di sofferenza della vittima è molto alto e gli atti di bullismo estremamente gravi.

In questo caso è necessario attivare con urgenza un supporto intensivo a lungo termine e di rete: servizi sociali, servizi sanitari locali, ospedale, pronto soccorso, polizia, carabinieri.

Il Dirigente scolastico:

- contatta le agenzie o le autorità competenti;
- convoca il Consiglio di Classe per condividere la valutazione della situazione e per definire eventuali sanzioni e provvedimenti;
- informa le famiglie del bullo, della vittima e/o di altri alunni coinvolti dell'accaduto e comunica loro gli interventi che verranno messi in atto dalla scuola e le sanzioni eventualmente stabilite.